

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Parma

SEZIONE PRIMA CIVILE

Sottosezione Lavoro

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice XXXXXXXX XXXX, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

XXXXX XXXX (XXXXX), rappresentato e difeso dagli avv.LO BUE IRENE, ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER, GANCI FABIO e RINALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Borgo Ronchini n. 9 43121 PARMA;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c. dal dott. XXXXX XXXXX;

CONVENUTO



OGGETTO: Altre ipotesi

Conclusioni

Per la parte ricorrente:

«Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015,

dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per

violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla

dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre

disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del

beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la

formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,

per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, o per i diversi

anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e

conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione alla parte ricorrente

dell'importo nominale di €. 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo,

quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.

- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla

fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per

l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per

gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannarsi il

Ministero dell'Istruzione al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in

forma specifica ex art. 1218 del c.c.

Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle

spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che

dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».

Per la parte convenuta:

«Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa

eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n.

107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C-451/21:

- 1. ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
- 2. in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo ed escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale (aa.ss. dal A.s 2018/2019 ore 15/18 addizionando gli spezzoni come sopra elencati in grassetto) e corrispondere la cifra di euro 1.500.
- rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

- 1. Con ricorso depositato in data 30.6.2022, XXXX XXXX ha chiesto al Tribunale di Parma di condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta Elettronica di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico nel quale ha prestato servizio come insegnante.
- Il ricorrente ha documentato di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (doc. 1) e di prestare tutt'ora servizio presso il Ministero convenuto in forza di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024 (doc. depositato in data 21.9.2023).
- 3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
- 4. La causa è stata decisa a seguito di discussione con lettura in udienza della sentenza.
- 5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.



- 6. La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto dei docenti non di ruolo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente. Per la sua soluzione, è opportuno prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.
- 7. La "Carta del Docente" consiste in una erogazione di € 500 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc.
- 8. Essa trova la sua fonte normativa nell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, che così dispone:

«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post *lauream* o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».

- 9. L'art. 1 co. 122 l. 107/2015 stabiliva poi che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni.
- 10. È stato dunque adottato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 ha identificato i destinatari del beneficio economico nei «docenti di ruolo a tempo indeterminato



presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova».

11. Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, all'art. 3 ha parimenti disposto:

«La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».

- 12. Le norme attuative hanno quindi escluso il personale docente assunto con contratto a tempo determinato dai destinatari del beneficio in parola.
- 13. Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto realizza una discriminazione nei confronti del personale non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato 16 marzo 2022, n. 1842, le cui argomentazioni vengono di seguito richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:

«un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla



formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento».

- 14. Si ritiene che la normativa primaria possa essere sottoposta a interpretazione costituzionalmente orientata, senza la necessità di sottoporre la questione alla Corte costituzionale, anche alla luce di quanto disposto dalla contrattazione collettiva; gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, sia di ruolo sia non di ruolo, «strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione in servizio».
- 15. Il rapporto tra legge e contratto collettivo non è regolato dal criterio di posteriorità, ma da quello di competenza; perciò, deve ritenersi che, alla luce delle citate disposizioni della contrattazione collettiva, le modalità di erogazione di sostegno alla formazione debbano essere garantite all'intero personale docente, anche precario, senza che a ciò osti la normativa integrativa a cui l'art. 1 co. 121 ss. l. 107/2015 ha delegato la regolamentazione della disciplina di dettaglio della "Carta del Docente" (in questo senso ancora Cons. St. 16 marzo 2022, n. 1842).
- 16. Questa normativa si pone, peraltro, in contrasto anche con il diritto unionale, come recentemente riconosciuto dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, che ne ha evidenziato, in particolar modo, la contrarietà alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 18 maggio 2022, n.



- 450). Essa deve perciò essere disapplicata dal giudice nazionale in virtù del principio di primazia del diritto unionale su quello interno.
- 17. Non è poi fondata l'eccezione del Ministero circa la supposta non debenza del beneficio a motivo del ridotto orario settimanale del ricorrente in alcune annualità o della prestazione di servizio per periodi inferiori all'intero anno scolastico.
- 18. Da un lato, infatti, in tutte le annualità richieste il ricorrente ha documentato di avere prestato servizio per gran parte dell'anno; dall'altro, non si ravvisa nella normativa regolamentare una limitazione del beneficio ai soli docenti il cui incarico comporti un impegno minimo di ore setttimanali.
- 19. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione: a prescindere dall'applicabilità alla fattispecie della prescrizione decennale o quinquennale, deve rilevarsi che il primo anno per cui è chiesto il beneficio è l'a.s. 2017/2018, sicché il diritto, al momento della proposizione del ricorso in data 30.6.2022, non era prescritto, essendo passati meno di cinque anni dall'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 e dovendosi peraltro individuare il dies a quo al più presto nella fine dell'a.s. in data 31.8.2018.
- 20. Per queste ragioni, il Ministero convenuto deve essere condannato a erogare alla ricorrente la somma corrispondente a cinque annualità (€ 2.500) tramite il sistema della Carta docente.
- 21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della serialità della questione, del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:



- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire al ricorrente, tramite il sistema della "Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", l'importo nominale di € 2.500,00;
- 2. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.100 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 49 per esborsi, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Parma, 21/09/2023

Il giudice

XXXX XXXX XXXX